



PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° DPC025/090

DEL 01/03//2021

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. art. 29-octies –**
DITTA: Società Agricola Picena s.r.l.
Sede impianto: Loc. Piano d’Orta, Bolognano (PE)
Attività svolta: Allevamento avicolo
Codice IPPC di cui all’ All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
6.6 a) Impianti per l’allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollo

IL DIRIGENTE
(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

VISTI

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- la parte II Titolo III-bis alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame, dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione”;

- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;
- il D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005”.
- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”;
- la LR 31 del 29/07/2010 recante “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali - Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09;
- la decisione UE n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio;
- la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs.152/06;
- l’Art. 5 della L.R 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
- il D.M. 95 del 15/04/2019, che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06;

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 111/63 del 31.03.2009, successivamente volturata con provvedimento AIA n. 219/63 del 15/03/2012;

ACQUISITA l’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, protocollo RA/241918 del 01/10/2013, presentata ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., dalla Società Agricola Picena s.r.l. per l’installazione IPPC costituito da allevamento avicolo sito in Loc. Piano d’Orta, Bolognano (PE);

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/18414 del 21/01/2014 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria e SINA ha provveduto a comunicare alla Ditta l’avvio del procedimento di rinnovo dell’AIA;

ACQUISITA la seguente documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ai fini del rinnovo:

- nota del 25/02/2014 assunta al prot.n. 55746 del 25/02/2014;
- nota del 10/08/2015 assunta al prot.n. 211556 del 13/08/2015;

CONSIDERATO che con nota assunta al prot. n. RA/315914 del 27/11/2014, la Società ha avanzato richiesta di modifica della potenzialità dell'allevamento ai sensi dell'art.29-nonies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come successivamente integrata con le ulteriori precisazioni di cui alla nota assunta al prot. n RA/10391 del 07/01/2015;

PRESO ATTO che con nota prot. n. RA/66680 del 13/03/2015 la A.C., a seguito di parere ARTA, ha ritenuto non sostanziale la richiesta di modifica della potenzialità dell'allevamento;

VISTO il contenuto della nota prot. n. 78397 del 13/03/2019 con cui il Servizio DPC025 ha provveduto a riavviare il procedimento di rinnovo per adeguamento alle BATc, a seguito della trasmissione da parte della Ditta della documentazione acquisita ai prott. nn. 48991 e 49012 del 15/02/2019 e prot. n. 50813 del 18/02/2019;

RITENUTO di condividere le osservazioni e le prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica ARTA prot. n. 24883/2019 del 21/05/2019, acquisite con nota prot. n. 151340/20 stessa data;

ACQUISITE al prot.n. 295160 del 22/10/2019 le integrazioni trasmesse dalla Ditta a seguito di richiesta ARTA prot. n. 24883/2019 del 21/05/2019;

DATO ATTO della nota prot. n. 2182 del 03/05/2019, acquisita al prot. n. 133124 del 06/05/2019, con cui il Comune di Bolognano si esprime, esclusivamente sotto l'aspetto urbanistico, con parere favorevole;

VISTA la nota prot.n. 299135 del 25/10/2019 con cui il Servizio DPC025 ha provveduto ad indire apposita Conferenza di Servizi asincrona ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA n. 219/63 del 15/03/2012 già n. 111/63 del 31.03.2009, e il successivo rinvio giusta nota prot. n. 329879 del 25/11/2019 ;

CONSIDERATO il parere dell'ARTA prot. n. 58497/2019, acquisito in atti al prot. n. 338569 del 03.12.2019, con cui sono state richieste alla Ditta ulteriori interazioni al fine dell'espressione del parere conclusivo;

VISTO il verbale di Conferenza di Servizi del 03/12/2019, trasmesso con nota prot. n. 340722 del 04.12.2020, con cui il RUP, ai sensi dell'art 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, ha acquisito il parere dell'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità del Suolo della Regione Abruzzo -DPD023 ed ha contestualmente comunicato la sospensione della CdS in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni riportate del sopracitato parere ARTA prot. n. 58498/2019;

ACQUISITA al prot.n. 3512 del 08/01/2020 la trasmissione, da parte della del Gestore, delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti in sede di CdS;

VISTA la nota prot. n. 38206 del 01/09/2020, con cui è stato richiesto il parere conclusivo di ARTA, come stabilito al termine della CdS del 03.12.2019;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'AIA rilasciato con nota ARTA prot. n. 52425/2020, in atti al prot. n. 338569 del 17.11.2020;

RILEVATO che le BAT di cui alla decisione UE n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio risultano applicate entro il termine di cui al comma 3, lettera a) ed al comma 6 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che la Ditta ha effettuato il pagamento delle spese istruttorie ai sensi del DM 24/04/2008 e della DGR 308/2009;

VISTA la seguente ulteriore documentazione:

- certificato antimafia del legale rappresentante della Società Agricola Picena S.r.l. trasmesso con mail del 03/09/2020 ed acquisito in atti al prot. n. 260223 del 07/09/2020
- comunicazione pagamento dell'imposta di bollo n. 01170303435463 per l'aggiornamento dell'AIA, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011, trasmessa con mail del 09/09/2020, ed acquisita al prot. n. 263091 stessa data;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

ACCERTATO l'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente atto, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 10/11/2011;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare alla Società Agricola Picena S.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Strada Provinciale 22, 64023 – Mosciano Sant'Angelo (Te) ed operativa in Loc. Piano d'Orta, Bolognano (PE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Titolo III bis Parte II del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

per l'esercizio dell'attività IPPC codice 6.6 a) "*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame*" presso l'installazione sita in Loc. Piano d'Orta, Bolognano (PE), con una capacità massima produttiva pari a 154.500 capi/ciclo come indicato nelle seguenti Tabelle:

Tab. A -CAPACITA' PRODUTTIVA – Allevamento Pollame

N° capannone	Specie Allevata	Categoria Allevata	Posti/Ciclo	N° Cicli/Anno
1.1	Pollame	Pollastre	58.000	2
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
1.7				

Tab. B -CAPACITA' PRODUTTIVA – Allevamento Pollame

N° capannone	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	SUS (mq/capo)	SUA (mq)	Potenzialità massima		Capi allevati 2017			
					N° capi (SUA/SUS)	Peso vivo tonn	N° capi per ciclo	N° cicli anno	Peso vivo per capo a fine ciclo kg	Peso vivo medio annuo tonn
1.1	Pollastre	A terra con lettiera	0,1014	840	8.286	13,3	6.810	2	1,6	22,0
1.2	Pollastre	A terra con lettiera	0,0676	560	8.286	13,3	6.810	2	1,6	22,0
1.3	Pollastre	A terra con lettiera	0,1014	840	8.286	13,3	6.810	2	1,6	22,0
1.4	Pollastre	A terra con lettiera	0,1183	980	8.286	13,3	6.810	2	1,6	22,0
1.5	Pollastre	A terra con lettiera	0,1183	980	8.286	13,3	6.810	2	1,6	22,0
1.6	Pollastre	A terra con lettiera	0,1183	980	8.286	13,3	6.810	2	1,6	22,0
1.7	Pollastre	A terra con lettiera	0,1183	980	8.286	13,3	6.810	2	1,6	22,0
TOTALE				6.160	58.000	92,8	47.672	2	1,6	154,00

ART. 2

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio della presente autorizzazione, così come previsto dall'art.29-octies comma 3.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art.29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., tenendo conto dell'adeguamento alle BAT Conclusion;

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere comunicati all'Autorità Competente e all'ARTA prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.5**EMISSIONI IN ATMOSFERA**



La planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera è datata Marzo 2019 "*Planimetria Punti Emissione - F.I*", - **Allegato 1 al presente provvedimento.**

I valori riportati nella seguente tabella - QRE datato Febbraio 2019 - costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E1a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E2a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E3a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E4a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E5a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E6a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E7a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E8a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E9a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E10a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissioni totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Aldo Lucchi
	

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E11a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E12a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E13a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E14a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E15a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E16a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E17a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E18a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E19a	Capannone 1.1	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E20a	Capannone 1.2	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-


(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Aldo Lucchi
	 SOCIETÀ AGRICOLA PICENA s.r.l. Via della Repubblica, 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. 01185390406 Partita IVA 00749710679

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E21a	Capannone 1.2	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E22a	Capannone 1.3	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E23a	Capannone 1.3	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E24a	Capannone 1.3	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E25a	Capannone 1.3	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E26a	Capannone 1.4	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E27a	Capannone 1.4	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E28a	Capannone 1.4	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E29a	Capannone 1.4	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E30a	Capannone 1.4	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Aldo Lucchi
	SOCIETÀ AGRICOLA PICENA s.r.l. Strada Provinciale, 22 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Cod. Fisc. 0116404096 Partita IVA 00749710679

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E31a	Capannone 1.5	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E32a	Capannone 1.5	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E33a	Capannone 1.5	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E34a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E35a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E36a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E37a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E38a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E39a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E40a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-


(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Aldo Lucchi
	SOCIETÀ AGRICOLA PICENA s.r.l. Spada Provinciale, 22 64025 MOSE (TE) Cod. Fisc. 01185390406 Partita IVA 00749710679

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E41a	Capannone 1.6	8.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0067	0,16	24,1	0,6
						Ammoniaca	25	0,0174	0,20	62,6	
E42a	Capannone 1.7	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E43a	Capannone 1.7	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E44a	Capannone 1.7	36.000	1,5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0302	0,72	108,7	1,2
						Ammoniaca	25	0,0785	0,90	282,6	
E45	Locale Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno (potenza 0,08 MW inferiore a 1MW) <i>Letf. bb) Allegato IV alla parte quinta Impianti ed attività in deroga, parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									
ES1	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									
ES2	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									
ES3	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									
ES4	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Aldo Lucchi
	

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
ES5	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES6	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES7	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Aldo Lucchi
	SOCIETÀ AGRICOLA PICENA s.r.l. Strada Provinciale, 22 64023 MOSCANO ANGELO (TE) Cod. Fisc. 01185330406 Partita IVA 00749710679

Prescrizioni

1. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
4. Il Gestore dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.Lgs.183/17 ed in particolare con i punti 3.4 e 3.7.

ART.6

SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

La planimetria di riferimento è datata marzo 2019 "*Planimetria Impianto (rete idrica) - D.1*" – **Allegato 2 al presente provvedimento.**

L'allevamento non ha attivo alcuno scarico derivante dall'attività produttiva, né in acque superficiali né in rete fognaria. Solo l'acqua piovana dei tetti dei capannoni 1.5, 1.6 e 1.7 viene riutilizzata, poiché sufficiente per il fabbisogno dei lavaggi. Le acque dei capannoni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e delle aree impermeabilizzate sono convogliate ad un pozzetto che durante la fase di allevamento (escluse le fasi di lavaggio) sfiora verso il fosso. Durante le operazioni di lavaggio le acque sono, dallo stesso pozzetto, deviate alla laguna liquami e utilizzate ai fini irrigui come effluenti di allevamento per le colture.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici confluiscono in vasca a tenuta e smaltite come rifiuti presso ditta autorizzata.

Prescrizioni

1. Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti soluzioni pericolose non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire come rifiuto gli effluenti, comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose.
2. La vasca di raccolta acque di lavaggio (anche denominata lagone o laguna liquami) dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tale prove dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità della vasca.
3. Le risultanze della verifica di integrità e della tenuta idraulica della vasca di raccolta acque di lavaggio (anche denominata lagone o laguna liquami) devono essere annotate sull'apposito registro delle manutenzioni e riportati nel Report Annuale.
4. Qualora dalle verifiche effettuate la vasca di raccolta acque di lavaggio (anche denominata lagone o laguna liquami) non risultasse adeguatamente impermeabilizzata, il Gestore è tenuto, dandone immediata comunicazione all'AC ed all'ARTA, a sospenderne l'utilizzo fino a quando non ne verrà ripristinata l'impermeabilità. Inoltre il Gestore è tenuto a documentare, prima dell'utilizzo, che la vasca è nuovamente impermeabile.
5. In caso di cessione a terzi degli effluenti zootecnici sulla comunicazione dovranno essere riportati gli estremi della ditta alla quale viene ceduta la pollina ai sensi della DGR 738/2016. Qualora il Gestore abbia terreni in conduzione, oggetto di spandimento, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.
6. Relativamente all'adempimento della comunicazione di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016, è fatto obbligo alla Ditta di redigere e presentare la

comunicazione per il tramite del SUAP del Comune di competenza secondo la normativa richiamata.

7. A corredo del Report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi della lettiera esausta ed inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli.
8. Il Gestore dovrà adempiere agli obblighi di detenzione presso l'allevamento del "registro delle utilizzazioni" così come previsto dalla DGR 738 del 15/11/2016.

ART. 7 RIFIUTI

La planimetria relativa allo stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti, è datata marzo 2019 e denominata "Planimetria Impianto (stoccaggio rifiuti) - H.1" – **Allegato 3 al presente provvedimento.**

Il Gestore detiene i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 lettera bb) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Sezione H.1.2.2 Produzione di rifiuti								
Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m.			
150106	Imballaggi sciolti in più materiali	Allevamento	Solido	4.800	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
200304	Fanghi di serbatoi settici	Allevamento	Solido	11.470	kg	Vedi planimetria	Vasca coperta	D9
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Liquido	24	kg	Vedi planimetria	Contenitori da 60 lt	D10
150102	Imballaggi in plastica	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
150101	Imballaggi carta e cartone	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Apposito contenitore	D10

Prescrizioni

1. I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi.
2. Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantire tenuta ed integrità. Gli esiti di tali prove dovranno essere opportunamente registrati.
3. Per il deposito temporaneo del rifiuto CER 150106 il Gestore dovrà utilizzare cassoni chiusi o alternativamente utilizzare un telo impermeabile a copertura dell'area.
4. In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il CER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.

ART.8 RUMORE

Prescrizioni

In assenza di criticità, i successivi rilievi dovranno essere effettuati in occasione di modifiche e comunque con cadenza almeno quinquennale. Nel caso in cui il Comune di Bolognano dovesse approvare il Piano di Zonizzazione Acustica, il Gestore è tenuto ad effettuare un nuovo rilievo fonometrico.

ART.9 RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Si prende atto di quanto dichiarato dall'azienda in riferimento all'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ma si evidenzia che la falda è estremamente vulnerabile, date le modeste soggiacenze rispetto al piano campagna. Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di

redigere la relazione di riferimento, l'azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

Prescrizioni

1. I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
2. Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
3. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
4. Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
5. L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
6. Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
7. L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
8. Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

ART.10 STATO DEL SITO

Prescrizioni:

1. Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione il Gestore dovrà sottoporre a campionamento ed analisi i terreni per la ricerca dei composti organici clorurati cancerogeni e non, con modalità da concordare con ARTA.
2. Il monitoraggio dei terreni deve essere sempre ripetuto con cadenza decennale. I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere almeno i seguenti: pH, idrocarburi leggeri ($C < 12$), idrocarburi pesanti ($C > 12$), composti alifatici clorurati organici e non.
3. I piezometri a monte (S2 ed S3) e a valle (S1) dell'insediamento, dovranno essere lasciati in sito e mantenuti in stato idoneo ai fini delle future verifiche.
4. Il Gestore dovrà, in assenza di criticità, determinare i parametri chimico fisici, quali conducibilità, pH, potenziale redox e ricercare i seguenti analiti: nitriti, nitrati, solfati, idrocarburi totali, alifatici clorurati cancerogeni e non. In accordo con ARTA, a tali parametri dovranno aggiungersi eventuali altri inquinanti rinvenuti in concentrazioni superiori o molto prossime alle CSC nel corso del primo screening, ovvero manganese, cloroformio ed 1,2 dicloropropano.
5. Il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere effettuato con cadenza annuale sui piezometri di monte e valle idrogeologico.
6. L'Autorità Competente per l'AIA ed ARTA dovranno essere costantemente informati sugli adempimenti posti in essere dal Gestore in ottemperanza alle disposizioni di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

ART.11
CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni

L'azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

ART.12
APPLICAZIONE BAT Conclusion

Il Gestore ha effettuato il confronto con le BAT Conclusion emanate a febbraio 2017 che sono riassunte nell'ETD datato 30/11/2018.

Prescrizioni:

1. Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti.
2. Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature.
3. Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale.
4. In caso di criticità relative all'impatto acustico il Gestore dovrà adottare un piano di riduzione delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con la BAT 9 e 10.
5. In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche alla BAT 11c.
6. In caso di criticità in riferimento alle emissioni di odori, il Gestore dovrà implementare ulteriori interventi inviando un piano per la riduzione delle emissioni odorigene in linea con le BAT 12 e 13 ed attuando tutte le azioni previste dallo stesso. Inoltre, il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua. In caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'azienda dovrà ulteriormente implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori.
7. In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o 16 c).
8. Il Gestore dovrà almeno annualmente controllare la tenuta della vasca di raccolta degli effluenti, registrandone gli esiti in apposito registro.
9. Nel Report annuale, nella comunicazione ed eventualmente nel PUA il Gestore dovrà dare evidenza dell'applicazione della BAT 20, 21 e 22.
10. Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene tramite misura della concentrazioni di ammoniaca, da utilizzarsi come parametro sentinella per quanto riguarda le problematiche di impatto odorigeno. Al verificarsi di eventi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati oppure in caso di riportate criticità e/o lamenti da parte della popolazione, il Gestore è tenuto ad attivare il monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria secondo le modalità previste dalla BAT 26.
11. Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovranno essere riportati l'andamento dei consumi specifici.

ART. 13**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Gestore dell'impianto è tenuto al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo di seguito riportato:

MONITORAGGIO DEL CICLO PRODUTTIVO E DEI CONSUMI DI RISORSE ENERGETICHE, MATERIE PRIME E ACQUA

Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo della mortalità	Giornaliera		Personale interno	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua rete idrica	Per ogni ciclo	Lettura contatori	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
GPL	Per ogni ciclo	Fatture fornitore	Personale interno	mc	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Energia elettrica totale	Per ogni ciclo	Lettura contatore	Personale interno	kWh	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Disinfettante	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Mangime in entrata	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Registro di acquisto
Controllo delle entrate e delle uscite dei capi di allevamento	Per ogni ciclo	Registro di ingresso e uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle di arrivo dei pulcini e fatture di vendita
				quintali p.v.	
Controllo dei farmaci acquistati	All'acquisto	Registro di acquisto	Responsabile allevamento	litri	Registro di acquisto

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Emissioni diffuse**

Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Estrattori d'aria	NH ₃	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BAT-AEL e BREF	Annuale	Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
		CH ₄			
		Polveri			

Odori

Si fa riferimento al documento “*Gestione emissioni odorigene*” datato Febbraio 2019 – **Allegato 4 al presente provvedimento**

RUMORE

Rilievi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)			dB(A)	Quinquennale ed in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

RIFIUTI

Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Preparazione lettiera per stabulazione	Imballaggi sciolti in più materiali (150106;150101;150102)	Controllo visivo	Area depositi temporanei Settimanale	Registrazione su registro di carico e scarico Elaborazione e trasmissione MUD annuale
	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202)			
	Fanghi di serbatoi settici (200304)			

ACQUE SOTTERRANEE

M.5.1 Acque sotterranee				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ1, PZ2, PZ3	In caso di assenza di acqua NESSUNO	Controllo eventuale presenza di acqua nel piezometro	Trimestrale il primo anno Annuale gli anni successivi	REGISTRO VERIFICHE presenza acqua nel piezometro
	In caso di riscontro di falda i parametri sono quelli indicati dall'Autorità Competente	ANALITICO In caso di presenza di acqua spurgare per verificare se derivante dalla falda	Annuale	Conservazione dei rapporti di prova per 5 anni

COMPARTO IMPIANTI TECNOLOGICI: VERIFICHE E MANUTENZIONI

Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Settimanale	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> • Prove di accensione • Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno • Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori • Controllo del livello dell'olio Motore • Controllo della scaldiglia a bordo macchina • Controllo del livello del liquido di raffreddamento 	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione

Prescrizioni:

Per la frequenza di verifica della vasca di raccolta acque di lavaggio (lagone o laguna liquami) si fa riferimento al p.to 2 dell'art. 6 del presente provvedimento.
Per la verifica dello stato di qualità dei terreni si fa riferimento al p.to 2 dell'art. 10 del presente provvedimento.

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E LETTIERE ESAUSTI

Parametro	Tipo di verifica	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Lettiera prodotta	Quantitativo ceduto	Mc e tonn	Ad ogni cessione	Documento di trasporto e registro
	Determinazione analitica parametro umidità		Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
Liquame	Quantitativo applicato ai terreni	mc	Secondo necessità	

ART. 14

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "*Gestione Emergenze Ambientali – febbraio 2019*" – **Allegato 5 al presente provvedimento.**

Prescrizioni:

Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.) come indicato nella procedura, in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali.

Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Cessazione dell'attività

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia;

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;

Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- Autorità Competente per l'AIA.
- Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti- Ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente;
- Arta Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente.

ART. 15

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, il Report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente a mezzo pec. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invierà un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);

- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell’Autorizzazione, l’iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l’esito dei controlli subito dopo il rilascio dell’AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell’ente di controllo e/o prescrizioni dell’Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell’AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Il Gestore accompagnerà il report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positiv o	Negativ o	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.

6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza.

ART 16 PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

In merito alle precauzioni da adottare in caso di ispezioni ambientali, il personale ARTA che deve effettuare l'ispezione non deve aver fatto altre visite ispettive in allevamenti da almeno 7 giorni. Devono altresì effettuare la doccia prima della visita ispettiva e indossare abbigliamento apposito fornito dall'allevamento in oggetto e firmare il registro con modalità di ingresso.

ACQUE SOTTERRANEE (il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su un piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi (*)
Voce
pH, conducibilità, potenziale redox
Livello piezometrico
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Potenziale redox
Nitriti
Nitrati
Solfati

(*) ARTA si riserva di effettuare la ricerca di ulteriori inquinanti in funzione degli esiti del primo screening

ART.17

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART.18

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART.19

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART.20

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

ART.21

Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, alla Società Agricola Picena S.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Strada Provinciale 22, 64023 – Mosciano Sant'Angelo (Te) ed operativa in Loc. Piano d'Orta, Bolognano (PE),

ART.22

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 “Politica Energetica e Risorse del Territorio” del DIPARTIMENTO DPC - TERRITORIO-AMBIENTE - con sede in Pescara (PE), Corso Vittorio Emanuele II n. 301, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART.24

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART.25


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE
(Ing. Claudio TONTODONATI)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Salvatore CORROPPOLO)
f.to digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC CC53D626D0EF039F594E989A30555A1A7A25465B7C2B3492B98ECB1FAA92D2A9

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Dipartimento DPC025/

Data determinaData determina 22/10/2020

Progressivo 10841/20

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAJ317M-52278

PASSWORD 5BjPq

DATA SCADENZA 02-03-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

